



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 44

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 1 ottobre 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **VITTORIO MARINI** - Cóllegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **VITTORIO MARINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di giorni quaranta di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO CONSANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ALESSANDRO CONSANI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di giorni trenta di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO CALCATERRA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio e Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARCELLO CALCATERRA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5 in relazione agli artt. 17 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art 38 delle NOIF per aver svolto l'attività di allenatore senza aver provveduto al pagamento della relativa quota d'iscrizione annuale all'Albo del Settore Tecnico nella s.s. 2016/17, nei termini previsti;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLO CALCATERRA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI ANDREA ARCIULO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIOVANNI ANDREA ARCIULO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5 del CGS in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto da prestanome all'effettivo allenatore sig. Giovanni Andrea Gargiulo per un periodo che va da agosto a dicembre del 2016;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, nonché confermati in particolare dalla audizione del sig. Vincenzo Papandrea

P.Q.M.

dichiara il sig. GIOVANNI ANDREA ARCIULO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE LEGGIERI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE LEGGIERI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n.1 della LND del 1/7/2015 al punto 14, per aver stipulato un accordo economico con la società ASD GS Tavolara 1954 che prevedeva la corresponsione di una somma superiore al tetto massimo dei premi di preparazione per la categoria di appartenenza alla società suddetta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE LEGGIERI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE TOTARO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE TOTARO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 23, comma 2 E 94 commi 1 e 2 delle NOIF per aver stipulato un accordo economico con la società ACD Olimpia Riccia avente ad oggetto un premio di € 500,00 in caso di raggiungimento dei play-off, pattuizione che secondo la Procura federale non è ammessa in ambito dilettantistico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- questa Commissione è consapevole che secondo una prassi interpretativa il premio di tesseramento annuale dovrebbe essere predeterminato in misura fissa;
- tale prassi interpretativa non appare trovare fondamento nell'ordinamento federale, in quanto

non si rinviene un divieto espresso di pattuire una parte del premio di tesseramento, nei limiti del massimale, in forma variabile ossia condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi;

- in particolare, né la norma richiamata nel deferimento (art. 94 NOIF) né altre disposizioni riconducibili in generale ai rapporti tra società e allenatori vietano espressamente di pattuire un premio play off in ambito dilettantistico;

- tale divieto non può essere desumibile neanche dalla formulazione testuale del modello tipo di accordo economico attualmente in uso, visto che nella parte in cui si fa riferimento al premio di tesseramento nulla impone che tale premio possa essere pattuito soltanto in misura fissa e nulla vieta che possa prevedere anche una parte variabile legata al raggiungimento di un risultato sportivo pur sempre nei limiti del massimale previsto;

- anche con riferimento alle norme sottese agli accordi economici previsti per i calciatori dilettanti (art. 94 ter NOIF), sia in ambito maschile che femminile, può senz'altro affermarsi che non esiste alcun divieto di stipulare tali accordi prevedendo anche una parte variabile ricompresa nella voce relativa al premio di tesseramento;

- in ogni caso, pur in presenza del premio play off, l'accordo sottoscritto dal deferito con la società ACD Olimpia Riccia (cinquemila e cinquecento euro + cinquecento euro) non supera complessivamente i massimali previsti dal Comunicato Ufficiale 84 della LND del 12 agosto 2016 (pari a novemila euro) e risulta regolarmente depositato;

- nella specie, inoltre, la componente variabile del premio di tesseramento annuale appare proporzionata in relazione all'importo della componente fissa del medesimo premio

P.Q.M.

proscioglie il sig. GIUSEPPE TOTARO da ogni addebito.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO CASCONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO CASCONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all'art.37 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 23, comma 2, delle NOIF per aver dichiarato un punteggio non veritiero al fine di poter partecipare al Corso Uefa B ospitato a Coverciano;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO CASCONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi dodici.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO CASCIOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO CASCIOLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n.1 della LND del 1/7/2015 al punto 14, per aver pattuito un premio di tesseramento, con la società ASD Chisola Calcio, di importo superiore a quello massimo per la categoria di appartenenza alla società suddetta;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

- prive di pregio risultano le argomentazioni difensive espresse in udienza dalla difesa del

deferito: invero dall'accordo economico versato in atti emerge che le parti hanno concordato un premio di tesseramento annuale di 6 mila euro che è superiore ai massimali stabiliti in relazione alla categoria di appartenenza e di cui al C.U. n. 1 della LND per la stagione sportiva 2015/2016;

- la circostanza che nel suddetto accordo si affermi che la cifra di 6 mila euro sia comprensiva anche del *"rimborso spese sostenute dal medesimo per raggiungere la sede degli allenamenti (carburanti e pedaggi, tangenziali e/o autostradali compresi)"* non consente di ritenere rispettato il massimale previsto in relazione al premio di tesseramento;

- infatti, il modello di accordo predisposto dalla LND, cui le società e tesserati devono attenersi, prevede una chiara distinzione tra il premio di tesseramento e il rimborso spese, con l'evidente fine di evitare accordi elusivi dei limiti stabiliti in relazione al premio di tesseramento, includendo "a forfait" e senza necessità di una relativa analitica documentazione, anche presunti rimborsi non meglio specificati, la cui previsione invece deve essere tenuta distinta dal premio di tesseramento

P.Q.M.

dichiara il sig. FABIO CASCIOLO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di ALFIO LO PRESTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALFIO LO PRESTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33, 34 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore privo di tesseramento e di idoneità all'attività sportiva e per la mancata partecipazione agli incontri e ai seminari di aggiornamento e perfezionamento obbligatori, organizzati dal Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, confermati dalle audizioni dei sig.ri Vecchio e Guidotto, nonché ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. ALFIO LO PRESTI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di STEFANO BELLE' – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. STEFANO BELLE' è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF nonché all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 17, comma 5 per aver svolto attività di allenatore della prima squadra della società ASD Notaresco Calcio 1924 in assenza di tesseramento per tale titolo nonché per essersi tesserato nella stessa stagione sportiva 2017/18 sempre come allenatore con la società ASD Alcione Calcio di Francavilla a Mare;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati, confermati dalle audizioni dei sig.ri Fedele, D'alessandro e Di Rosa, nonché ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. STEFANO BELLE' responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO GERARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MATTEO GERARDI** è stato deferito:

a) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5 del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1 e 39 lettera F, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore per la squadra SSD Marsala 1912 srl senza essere regolarmente tesserato per tale società;

b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, per non essersi presentato alla convocazione degli inquirenti senza addurre alcun legittimo impedimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MATTEO GERARDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi cinque.

I deferiti signori **ANTONIO STIGLIANO** e **RENATO SCARPELLINO** - su richiesta accolta dalla Commissione - saranno trattati nella prossima riunione utile.

Firenze, 4 ottobre 2018

IL VICE PRESIDENTE
f.f. (Avv. Salvatore Scarfone)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera